

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TINA

Seduta del 15/02/2018

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel luglio 2011, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo per l'importo di Euro 3.142,17, oltre interessi e spese di assistenza tecnica, nonché il risarcimento dei danni subiti

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- ha rimborsato in conteggio estintivo la somma di € 629,77;
- ha eccepito la natura *upfront*: delle commissioni bancarie; dei "*compensi corrisposti in relazione alle attività poste in essere ai fini della concessione del finanziamento*"; della provvigione del soggetto che ha presentato la pratica;
- il contratto quantifica in € 8,87 per rata gli oneri soggetti a maturazione nel tempo;
- il ricorrente non ha dovuto sostenere alcun costo per la copertura assicurativa rischio vita, stipulata dall'intermediario in qualità di contraente/assicurato.

DIRITTO

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritiene che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma da rimborsare risulta pari a € 3.142,17, oltre interessi al tasso legali. Devono, invece, dichiararsi inammissibili le domande del ricorrente dirette al risarcimento dei danni subiti in quanto non formulate nel precedente reclamo: secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia, il "*ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo*" (Sez. VI, par. 1).

Non può, infine, essere accolta la richiesta di ristoro delle spese di assistenza in quanto non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle stesse in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.142,17; dichiara nel resto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA